

## **SICUREZZA**

### **MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Venerdì 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il **decreto-legge 31 ottobre 2025, n.159** recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Riguardo all'**entrata in vigore** si indica che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quindi è in vigore dal **31 ottobre 2025**.

L'intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Sono state aggiornate le regole su valutazione dei rischi, formazione, patente a punti e sorveglianza sanitaria contenute nel testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rilevanti anche le novità in materia di formazione (introduzione **dell'obbligo** di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese con meno di 15 dipendenti), sui Dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (con sostegni per l'acquisto da parte delle micro, piccole e medie imprese dei DPI) e sui lavori in quota (attraverso la riscrittura dei sistemi di protezione collettivi e individuali).

Il Decreto legge introduce inoltre il badge digitale per tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico e privato; rafforza l'istituto della patente a punti, con un innalzamento delle sanzioni.

Aggiornata infine anche la disciplina sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con introduzione di nuove tipologie di visite per le attività ad alto rischio infortuni.

### **FORMAZIONE, INDENNIZZI E TUTELA SPECIFICA**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Il decreto "interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l'altro:

- **rafforzamento della formazione per RLS.**
- **sicurezza studenti (scuola-lavoro).** Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell'INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- **near miss e prevenzione.** Viene promossa l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
- **destinazione sanzioni.** Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale".

### **FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**

*Destinatari: Tutte le aziende che occupano meno di 15 lavoratori*

L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.

### **NOVITÀ PER ACCERTAMENTI DELLA TOSSICODIPENDENZA E DELL'ALCOL DIPENDENZA**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Entro il **31 dicembre 2026**, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, SARANNO rivedute le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione.

## **SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE**

**Destinatari: Tutte le aziende**

È stato aggiornato l'articolo 41 del D.Lgs 81/08; in particolare è stata aggiunta una **nuova tipologia di visita medica** che può essere richiesta dal Datore di Lavoro.

Si tratta di **visita medica**, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in **presenza di ragionevole motivo** di ritenere che **il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope**, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze **ESCLUSIVAMENTE** per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'art. 15 della legge 30/03/2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR del 09/10/1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

## **PATENTE A CREDITI**

**Destinatari: Cantieri**

L'art. 3, del D.L. 159/2025 ha apportato le seguenti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

- è stato modificato l'allegato I-bis del TUS relativo alle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, uniformando, **dal 01/01/2026**, la decurtazione di 5 punti per ogni violazione relativa all'impiego di lavoratori irregolari, indipendentemente dalla durata dell'impiego non dichiarato;
- la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza;
- le competenti procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie all'adozione dei provvedimenti di sospensione della patente (se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale), tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- all'art. 27, comma 11, del D. Lgs 81/08 viene raddoppiata da 6.000 a 12.000€ la sanzione minima prevista per mancanza della patente o del documento equivalente;
- all'allegato XII del TUS si è aggiunto nel contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99 del medesimo TUS, la specifica delle imprese che operano in regime di subappalto.

Si aggiunge che l'art. 3, comma 6, del D.L. 159/2025 prevede che con successivo decreto si individueranno gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

## **LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO E CODICE UNIVOCO ANTICONTRAFFAZIONE**

**Destinatari: Tutte le aziende che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto**

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto **ovvero 23/01/2026**, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. dotata di **un Codice univoco anticontraffazione**.

La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it); [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)